



Roma, 5 settembre 2023

XIX Legislatura

Senato della Repubblica - 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Audizione A.S. 795 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

* * *

Coldiretti apprezza l'iniziativa del Governo di presentare il disegno di legge per la concorrenza 2022 a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'ultima legge annuale in materia (legge 5 agosto 2022, n. 118).

La volontà di osservare la previsione della cadenza annuale della legge in questione, sia nell'approvazione parlamentare, sia, ancor prima, nella presentazione del relativo disegno di legge da parte del Governo, palesa l'intendimento dell'Esecutivo di adoperare efficacemente gli istituti disciplinati nel nostro Ordinamento per costruire un percorso di politiche pubbliche di ampio respiro, di cui il mondo imprenditoriale e la società civile avverte il bisogno a fronte del sempre più frequente ricorso a una legislazione frammentata e contingente, per ragioni a tutti note.

Pertanto, in termini generali, Coldiretti valuta positivamente il disegno di legge in discussione, che individua e disciplina alcuni interventi pro-concorrenziali, anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

* * *

Quanto ai singoli ambiti di materia, il disegno di legge interviene solo marginalmente in tematiche afferenti al settore agricolo, e più specificamente ci si riferisce alla disciplina sulle concessioni dei posteggi per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, che interessa – seppur parzialmente – la disciplina della “vendita diretta” di prodotti agricoli, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che consente agli imprenditori agricoli di vendere al dettaglio i propri prodotti su aree pubbliche o in luoghi aperti al pubblico previa presentazione di una mera comunicazione al Comune.

Come è noto, il regime amministrativo della vendita diretta, come regolato dal decreto legislativo n. 228 cit., ha costituito sin dall’entrata in vigore della norma nel 2001, uno strumento fondamentale per la piena ed effettiva realizzazione ed attuazione del processo di semplificazione e di modernizzazione del settore agricolo.

È a tal proposto che, a nostro avviso, le norme del disegno di legge relative al commercio al dettaglio potrebbero essere rafforzate con alcune specifiche previsioni finalizzate a valorizzare la libertà di iniziativa economica delle imprese agricole nell’esercizio, secondo modalità organizzative dalle stesse individuate, della vendita diretta.

In particolare, stante il contenuto proprio del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che è quello di *“rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori”*, si ritiene utile un intervento normativo volto a coordinare la citata disciplina legislativa in materia di vendita diretta (d. lgs. 228/2001) con quella recata da fonti di rango secondario che definiscono *standard* e requisiti minimi per i mercati di vendita diretta di prodotti agricoli (si pensi ad es. al D.M. 20 novembre 2007): nella prassi, in effetti, taluni operatori hanno individuato nelle predette fonti secondarie il riferimento normativo esclusivo che sovrintende alla costituzione di forme organizzate di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Quindi, un chiarimento a livello di diritto positivo in tal senso offrirebbe la possibilità per i soggetti interessati di autodeterminare le modalità logistico-organizzative di esercizio dell’attività imprenditoriale.

Sempre nell’ambito della disciplina sulla vendita diretta, al fine di razionalizzare e rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere amministrativo, si suggerisce una modifica normativa per chiarire il novero dei prodotti che possono essere posti in

vendita nei mercati agricoli e più in generale nell'ambito della vendita diretta dei prodotti agricoli con particolare riferimento alla possibilità di trasformazione degli stessi su richiesta dei consumatori.

Proposte per ulteriori ambiti di intervento.

In linea con le finalità pro-concorrenziali e di rimozione degli ostacoli alle attività imprenditoriali, proprie della legge sulla concorrenza, Coldiretti suggerisce un intervento normativo che consenta, in ipotesi di controversie in relazione ai contratti d'affitto agrario "in deroga", di demandare lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale alle Organizzazioni professionali agricole che abbiano prestato assistenza alle parti nella stipula del contratto.

Le stesse sono già parti necessarie della procedura conciliativa per le controversie di contratti agrari che viene esperita avanti agli uffici regionali competenti per territorio (art. 11 del decreto legislativo n. 150/2011). Considerato il fondamentale ruolo di assistenza che le Organizzazioni professionali agricole rivestono nella stipulazione dei contratti di affitto di fondi rustici in deroga, il riconoscimento della competenza in capo alle stesse per le istanze di conciliazione costituirebbe un efficace strumento di deflazione del contenzioso in materia e di snellimento dei procedimenti delle pubbliche amministrazioni.

Infine, occorrerebbe intervenire, con una norma di delega legislativa, sulla disciplina delle organizzazioni di produttori per semplificare le procedure e le modalità di riconoscimento delle attività svolte dalle O.P., alle quali la stessa normativa comunitaria sulla concorrenza riconosce un ruolo chiave per l'aggregazione dell'offerta agricola, al fine di aumentare il potere contrattuale e la capacità competitiva delle imprese agricole.

Lo strumento della delega – che, tra l'altro, la stessa legge istitutiva della legge annuale sulla concorrenza prevede – consentirebbe al Governo di intervenire per il riassetto organico della materia, ormai risalente al 2005¹, al fine di superare l'esistente frammentazione (dimensionale e di livelli di efficienza) delle imprese agricole e realizzare quelle economie di scala che, come suggerito anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, consentono di ottimizzare i costi di produzione e incentivare l'incremento dell'efficienza dei produttori associati.

¹ Cfr. decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 *Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38*